



18 LUG. 2018

19088/18

ESSENTE REGISTRAZIONE - ESSENTE ROLL - ESSENTE DIRITTO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 4515/2013

- Dott. ENRICA D'ANTONIO - Presidente - Cron. 19088
- Dott. UMBERTO BERRINO - Consigliere - Rep.
- Dott. ROBERTO RIVERSO - Consigliere - Ud. 29/03/2018
- Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere - CC
- Dott. DANIELA CALAFIORE - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 4515-2013 proposto da:

CA C.F. X , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VAL DI NON 18, presso lo studio dell'avvocato NICOLA MASSAFRA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

**contro**

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. X , in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA

2018

1406

PULLI, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 8575/2011 della CORTE D'APPELLO  
di ROMA, depositata il 08/02/2012 R.G.N. 4222/2008.

Cassazione.net

**RILEVATO CHE**

con sentenza dell'8 febbraio 2012, la Corte d'appello di Roma, rigettava l'appello proposto da AC nei confronti dell'INPS, notificato per ragioni di integrità del contraddittorio anche al Comune di Roma ed alla Regione Lazio, avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di condanna dell'Inps al pagamento dell'assegno di invalidità civile e condannava l'appellante alle spese del grado, comprese quelle di c.t.u, in difetto della dichiarazione prevista dall'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., compensandole nei confronti del Comune di Roma;

per la cassazione della predetta statuizione ha proposto ricorso AC

affidato a due motivi illustrati da memoria, che denunciano: a) violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e 91 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - pur in presenza, nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio, di dichiarazione ex art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2013; b) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo da ravvisarsi nello stesso atto d'appello;

l'Inps resiste con controricorso;

**CONSIDERATO CHE**

I motivi connessi e da trattare congiuntamente sono fondati, in quanto il provvedimento impugnato non è conforme al principio di diritto contenuto nella sentenza n. 24303/2016 di questa Corte, secondo cui "l'interpretazione letterale e logico-finalistica della norma rende evidente che il legislatore non ha voluto prevedere alcuna rigida formula per il soddisfacimento del suddetto onere e soprattutto che si è limitato a subordinare l'esenzione esclusivamente alla tempestiva presentazione della dichiarazione suindicata, senza prevedere che, nell'ambito della dichiarazione stessa, debba essere contenuto anche l'impegno a comunicare le variazioni reddituali rilevanti. Di ciò si trova ulteriore conferma nel fatto che il rinvio al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79 è limitato ai commi 2 e 3 di tale articolo e non riguarda, quindi, il comma 1 ove - ai fini ivi previsti, di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - è specificamente indicato il contenuto dell'istanza, stabilito a pena di inammissibilità e comprendente

Am



anche l'impegno ad effettuare la comunicazione delle variazioni reddituali rilevanti (peraltro, per una interpretazione non formalistica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 1, vedi, mutatis mutandis: Corte costituzionale, ordinanza n. 144 del 2004);

è questo un ulteriore sintomo della permanenza della originaria ratio di favorire la tutela di diritti costituzionalmente garantiti (come quelli che normalmente si fanno valere nelle controversie previdenziali o assistenziali): la nuova normativa, pur essendo diretta ad evitare e punire più efficacemente gli abusi, tuttavia, avuto riguardo anche ai peculiari connotati pubblicistici che caratterizzano le controversie in argomento, non impone all'interessato di formulare la dichiarazione sostitutiva di certificazione in oggetto secondo uno schema rigido e predeterminato per legge, così come non gli richiede di rinnovare la suddetta dichiarazione in tutti i diversi gradi del processo: è sufficiente adempiere l'onere autocertificativo con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado salvo restando comunque, fino all'esito definitivo del processo, l'impegno di comunicare le variazioni reddituali eventualmente rilevanti (Cass. 12 maggio 2009 n. 10875; Cass. 21 luglio 2010. n. 17197)" (Cass. n. 13367 del 2011);

è stato altresì precisato, analogamente a quanto ritenuto in tema di esclusione dell'obbligo di specifica assunzione dell' impegno a comunicare le variazioni di reddito rilevanti previsto dal comma 1 dell'art. 79 d.P.R. n. 115 del 2002., che il significato normativo da attribuire alla circostanza che il legislatore, nel delineare l'onere autocertificativo a carico dell'interessato, si è limitato a richiamare i commi secondo e terzo dell'art. 79 d. P.R. n. 115 del 2002 e non anche il primo, è da intendersi nel senso della non necessità che nella dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. sia specificata anche la concreta entità del reddito, in quanto è il comma primo dell'art. 79 cit., che disciplina il contenuto dell'istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio, ad esigere, espressamente, che la dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante la sussistenza delle prescritte condizioni di reddito, contenga "la specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'art. 76". ( Cass. ord. n. 24303 del 2016, n. 24587 del 2016);

*ibc*

il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza cassata;  
non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con declaratoria di irripetibilità delle spese del procedimento definito dalla sentenza impugnata e con condanna dell'Inps al pagamento delle spese di consulenza tecnica di ufficio;  
le spese del giudizio di legittimità, da distrarsi in favore dell'avvocato Nicola Massafra e liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza


**PQM**

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara non dovute dalla ricorrente le spese del giudizio d'appello, ivi comprese quelle di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ; condanna il controricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1500,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge, con attribuzione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 marzo 2018.

La Presidente

Enrica D'Antonio



Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA  
Depositato in Cancelleria



oggi, ..1.8.LUG...2018...

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA

